

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 908/12 del R.A.C.C. in data 27 febbraio 2012, iniziata con atto di citazione notificato in data 23 febbraio 2012 (Cron. n° 2871 U.N.e P. del Tribunale di Udine)

d a

- **Soc.A s.r.l.**,

a t t o r e – o p p o n e n t e

c o n t r o

- “ **Banca.**”, in persona del legale rappresentante,

c o n v e n u t o o p p o s t o – c o n t u m a c e

e c o n t r o

- “**Soc.Leasing** in persona del legale rappresentante,

i n t e r v e n u t o i n c a u s a

avente per oggetto: leasing – 1.43.121.

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e

da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.

o s s e r v a

I legali rappresentanti della Soc.A s.r.l. hanno proposto opposizione avverso

il decreto con il quale è stato ingiunto alla società il pagamento, in favore del-

	la Banca, della somma di € 86.701,64, corrispondente al debito maturato per	
	canoni di leasing scaduti e non pagati.	
	Gli opposenti hanno dedotto di essere stati indotti a concludere il contratto di	
	leasing immobiliare dall'agente della società promotrice finanziaria della	
	banca ricorrente senza essere stati adeguatamente informati in ordine ai profi-	
	li di rischio ed alla natura dell'operazione, con particolare riguardo alla va-	
	riabilità dei canoni, indicizzati al cambio Euro/Yen giapponese.	
	La Banca è rimasta contumace e, in sua vece, si è costituita la società di lea-	
	sing , che ha nelle more acquisito il ramo d'azienda nel quale era compreso il	
	rapporto contrattuale con la Soc.A srl.	
	Va previamente ribadita la piena legittimazione della società intervenuta in	
	causa a partecipare al presente giudizio ed a far valere le ragioni della sua	
	dante causa, che sono ormai le sue; come già rilevato nell'ordinanza pronun-	
	ciata nell'udienza dell'8 gennaio 2012, il successore a titolo particolare che	
	interviene in causa a norma dell'art. 111 c.p.c. <i>“non può essere considerato</i>	
	<i>terzo, ma è l'effettivo titolare del diritto in contestazione e perciò può assu-</i>	
	<i>mere la stessa posizione del suo "dante causa", venendo a profittare di tutte</i>	
	<i>le facoltà della parte”</i> (Cass. sez. III, 14 dicembre 1990, n. 11908).	
	L'opposizione si fonda sulla pretesa applicabilità al rapporto controverso del-	
	la normativa che regola la attività degli intermediari finanziari e che sarebbe	
	stata violata sotto vari profili dalla banca ricorrente (o, meglio, da chi per es-	
	sa ha indotto gli opposenti a concludere il contratto di leasing).	
	L'assunto è però infondato: che il contratto di leasing abbia un profilo finan-	
	ziario, ovvero abbia una funzione di finanziamento, risulta esplicitamente	
	dalla sua denominazione in lingua italiana, che è quella di “locazione finan-	
SENTENZA 18.3.2013	N° 908/12 R.A.C.C.	Pag. 2

	ziaria”, ma tale profilo non vale a farlo rientrare tra i contratti di investimento	
	in strumenti finanziari, né determina la applicabilità al rapporto della disci-	
	plina dettata dal d.lgs. 58 del 1998 e la Banca non lo ha concluso in qualità	
	di intermediario finanziario.	
	Neppure l’inserimento di un elemento di aleatorietà legato al cambio con una	
	valuta straniera determina la trasformazione del contratto, che è un contratto	
	di scambio, in uno “strumento finanziario”.	
	Fuori luogo sono dunque i richiami alle norme del T.U.F., del Regolamento	
	di attuazione della Consob e del decreto che recepisce la direttiva MIFID che	
	disciplinano la conclusione di contratti di intermediazione finanziaria fuori	
	sede, come pure quelli alle norme che prevedono a carico dell’intermediario	
	finanziario specifici obblighi informativi, passivi ed attivi.	
	Sotto un profilo più generale, gli addebiti mossi alla Banca potrebbero assu-	
	mere rilievo quali violazioni dell’obbligo di buona fede nelle trattative, parti-	
	colarmente stringente nel caso degli istituti di credito e che trovano generale	
	fondamento nella norma dell’art. 1337 c.c.	
	Le contestazioni degli oppositori attengono infatti alla inadeguatezza delle	
	informazioni ricevute prima della conclusione del contratto ed alle rassicura-	
	zioni date loro circa la assenza di rischio, circostanze che avrebbero determi-	
	nato la accettazione delle condizioni proposte dal promotore della Banca.	
	Il positivo accertamento della responsabilità precontrattuale della banca, che	
	gli oppositori si sono offerti di provare a mezzo testimoni, non potrebbe però	
	condurre all’accoglimento delle domande proposte nella presente causa.	
	La soc. A s.r.l. ha infatti chiesto in via principale che il contratto di leasing	
	venga dichiarato nullo e in via subordinata che ne venga dichiarata la risolu-	
SENTENZA 18.3.2013	N° 908/12 R.A.C.C.	Pag. 3

zione per inadempimento della Banca e, per effetto dell'una o dell'altra declaratoria, che la banca ricorrente venga condannata a restituire le somme già versate in esecuzione del contratto.

La violazione dei doveri di informazione della controparte, ove avvenga nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto, può dar luogo a responsabilità precontrattuale, anche quando ad essa segua la conclusione del contratto (a condizioni diverse da quelle che la parte avrebbe altrimenti accettato), ma ha solamente conseguenze risarcitorie e non può determinare la invalidità del contratto, né condurre alla sua risoluzione (Cass. sez. un. 19 dicembre 2007, n. 26725).

Infondata è anche la domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, atteso che la clausola di indicizzazione del canone al cambio Euro/Yen ha carattere aleatorio e di ciò i legali rappresentanti della società conduttrice hanno espressamente preso atto nel sottoscrivere il contratto di leasing (nelle “condizioni particolari di contratto” – doc. 2 del fascicolo di parte del procedimento monitorio – si legge “*il conduttore prende atto che la presente clausola, per quanto attiene al rischio di cambio, ha carattere aleatorio*”).

L'opposizione va dunque respinta, con condanna della società opponente alla
rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositi-
vo, in favore della società intervenuta in causa.

p. q. m.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) Respinge l'opposizione proposta da soc.A srl nei confronti del decreto

	ingiuntivo n. 2877/11 pronunciato dal Giudice designato di questo Tribunale	
	nei suoi confronti che, per l'effetto, integralmente conferma;	
	2) Condanna "soc. A s.r.l.", in persona del legale rappresentante, a rifondere	
	alla società di leasing, in persona del legale rappresentante, le spese di lite,	
	liquidate in € 10,64 per esborsi, € 1.900,00 per la fase di studio, € 1.000,00	
	per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la	
	fase decisoria, oltre all'I.V.A. e al contributo alla C.N.P.A.	
	Sentenza provvisoriamente esecutiva <i>ex lege</i> .	
	Così deciso in Udine, il 18 marzo 2013.	
	Il Giudice	
	- Dott. Francesco Venier -	
	SENTENZA 18.3.2013	Pag. 5
	N° 908/12 R.A.C.C.	